

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MERIDIE S.P.A. - REDATTA AI SENSI DELL'ART. 72, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON DELIBERA CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999, COME SUCCESSIVAMENTE INTEGRATO E MODIFICATO – INERENTE LA PROPOSTA DI MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE PER: (I) LA MODIFICA DELL'ART. 3 DELLO STATUTO SOCIALE IN TEMA DI POLITICHE DI INVESTIMENTO E DISINVESTIMENTO; (II) L'INNALZAMENTO DELLA SOGLIA DELLE OFFERTE PUBBLICHE OBBLIGATORIE, AI SENSI DELL'ART. 106 D.LGS. 58/1998, E CONSEGUENTE INTRODUZIONE DELL'ART 7-BIS DELLO STATUTO SOCIALE (III) LA MODIFICA DELL'ART. 12 DELLO STATUTO SOCIALE IN TEMA DI QUORUM DELIBERATIVI PER LE MODIFICAZIONI DELL'OGGETTO SOCIALE.

## Indice

<b>1. MOTIVAZIONI DELLE VARIAZIONI PROPOSTE .....</b>	<b>3</b>
<b>1.1 Modifica dell'art. 3 dello statuto sociale in tema di politiche di investimento e disinvestimento .....</b>	<b>3</b>
<b>1.2 Innalzamento della soglia delle offerte pubbliche obbligatorie, ai sensi dell'art. 106 d.lgs. 58/1998, e conseguente introduzione dell'art 7-bis dello statuto sociale.....</b>	<b>5</b>
<b>1.3 Modifica dell'art. 12 dello statuto sociale in tema di quorum deliberativi per le modificazioni dell'oggetto sociale .....</b>	<b>5</b>
<b>2. ESPOSIZIONE A CONFRONTO DELL'ARTICOLO O DEGLI ARTICOLI DELLO STATUTO DI CUI SI PROPONE LA MODIFICA NEL TESTO VIGENTE O IN QUELLO PROPOSTO, CON RELATIVA ILLUSTRAZIONE DELLE VARIAZIONI APPORTATE: .....</b>	<b>6</b>
<b>3. VALUTAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO IN ORDINE ALL'EVENTUALE RICORRENZA DEL DIRITTO DI RECESSO PREVISTO DALLE NORME VIGENTI OVVERO IN MERITO ALLA NON RICORRENZA DEL MEDESIMO DIRITTO .....</b>	<b>42</b>
<b>3.1 Modifica dell'art. 3 dello statuto sociale in tema di politiche di investimento e disinvestimento .....</b>	<b>42</b>
<b>3.2 Innalzamento della soglia delle offerte pubbliche obbligatorie, ai sensi dell'art. 106 d.lgs. 58/1998, e conseguente introduzione dell'art 7-bis dello statuto sociale.....</b>	<b>42</b>
<b>3.3 Modifica dell'art. 12 dello statuto sociale in tema di quorum deliberativi per le modificazioni dell'oggetto sociale .....</b>	<b>42</b>
<b>4. INDICAZIONE DEI SOGGETTI LEGITTIMATI ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO, DELLE MODALITÀ E DEI TERMINI PREVISTI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO E PER IL PAGAMENTO DEL RELATIVO RIMBORSO, CON INDICAZIONE DEI CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DI QUEST'ULTIMO .....</b>	<b>42</b>
<b>5. INFORMAZIONI CHE NON POSSONO ESSERE RESE PRIMA DELL'ASSEMBLEA. INDICAZIONE DELLE MODALITÀ CON LE QUALI VERRANNO INFORMATI GLI AVENTI DIRITTO, PRECISANDO I QUOTIDIANI SUI QUALI SARANNO PUBBLICATI I NECESSARI AVVISI DI STAMPA.....</b>	<b>43</b>

Signori azionisti,

la presente relazione è stata redatta ai sensi dell'art. 72, comma 1, e dell'Allegato 3A del regolamento adottato dalla Consob con delibera 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificata (il "**Regolamento Emittenti**") per illustrare agli azionisti di Meridie S.p.A. ("**Meridie**" o la "**Società**" o l'"**Emittente**") le modifiche che saranno apportate allo statuto sociale della Società a seguito dell'approvazione dei punti 4, 5 e 6 posti all'ordine del giorno dell'assemblea convocata per il 30 aprile 2015 presso gli uffici dello studio notarile Notari Zabban Rampolla & Associati, in Milano alla Via P. Metastasio n. 5, alle ore 11.00, nonché, occorrendo, in seconda convocazione il 7 maggio 2015, stesso luogo ed ora.

Il Consiglio di Amministrazione, infatti, ha convocato l'assemblea straordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione: (i) la modifica dell'art. 3 dello statuto sociale in tema di politiche di investimento e disinvestimento; (ii) l'innalzamento della soglia delle offerte pubbliche obbligatorie, ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 58/1998 ("**TUF**"), e conseguente introduzione dell'art 7-bis dello statuto sociale; (iii) la modifica dell'art. 12 dello statuto sociale in tema di quorum deliberativi per le modificazioni dell'oggetto sociale.

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che le modifiche proposte potranno consentire – in termini generali – un adeguamento dello statuto rispetto alla attuale struttura organizzativa e societaria, nonché rispetto ad alcune norme legislative e regolamentari di recente introduzione e sono, inter alia, finalizzate ad una gestione più coerente ed efficiente della Società e ad una maggiore competitività della stessa sul mercato.

La presente Relazione viene tempestivamente trasmessa alla Consob ed è messa a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e sul sito internet della Società almeno ventuno giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea della Società convocata per deliberare sulle proposte di modifiche statutarie.

## **1. MOTIVAZIONI DELLE VARIAZIONI PROPOSTE**

### **1.1 Modifica dell'art. 3 dello statuto sociale in tema di politiche di investimento e disinvestimento**

Meridie si configura oggi come una società di partecipazione finanziaria che detiene, prevalentemente, partecipazioni di maggioranza in società di capitali che gestisce con lo scopo, principale, di realizzare strategie imprenditoriali finalizzate alla loro valorizzazione nel lungo termine, in assenza di una strategia di exit predeterminata o vincolante.

La variazione della politica di investimento della Società è dovuta in particolare alla necessità di adeguare la medesima all'attività effettivamente svolta dall'Emittente anche in coerenza con i piani di sviluppo approvati da parte del Consiglio di Amministrazione della stessa Società.

Meridie ha investito interamente le risorse finanziarie derivanti dalla raccolta effettuata in sede di quotazione delle proprie azioni sul mercato regolamentato con una strategia di investimento che prevede la gestione attiva delle aziende acquisite volta alla creazione di

valore industriale ed oggi, esercita la propria attività prevalentemente attraverso la gestione di tre partecipate ovvero:

- Manutenzioni Aeronautiche S.r.l., attraverso la quale persegue una strategia imprenditoriale con finalità industriale nel settore della manutenzione aeronautica civile, mirata alla crescita dimensionale di lungo periodo della società controllata, sia attraverso joint venture e partnership con players del settore, sia attraverso acquisti di aziende o rami di azienda complementari, per la realizzazione di un piano industriale che prevede una progressiva espansione delle proprie attività con la creazione di nuove *facilities* produttive, per poter far fronte alla potenziale domanda espressa dal mercato e dai suoi clienti *core*.
- Medsolar S.r.l., attraverso la quale persegue una strategia di riconversione delle precedenti attività svolte, avendo interrotto l'attività produttiva nel settore delle energie rinnovabili ed avviato un progetto immobiliare per la realizzazione di un centro commerciale polifunzionale per il *fitness* ed il tempo libero sul medesimo sito produttivo. La strategia imprenditoriale per tale partecipata è quella del recupero dell'investimento attraverso il completamento dell'iter finanziario ed amministrativo necessario per realizzare e mettere a reddito il *fitness&shopping center* entro l'esercizio 2016 e detenerne la gestione nel lungo periodo.
- Meridie Advisory S.r.l., che svolge l'attività di consulenza professionale per le imprese e che ha un piano di crescita di lungo periodo.

Come previsto dalla generica *business strategy* di cui all'oggetto sociale (investimenti finalizzati alla valorizzazione di lungo periodo e non alla loro esclusiva e predeterminata alienazione), Meridie detiene tali partecipate con lo scopo di incrementarne il valore e la crescita e con orizzonti temporali di lungo periodo.

Peraltro, ad oggi la partecipazione in Manutenzioni Aeronautiche rappresenta l'attività centrale del gruppo ed incide sul totale attivo dell'Emittente per il 51%, superando i limiti di cui al Capo 11, articolo 2.2.37, no. 9 del Regolamento dei Mercati di Borsa Italiana (il "**Regolamento di Borsa**") per le *Investment Companies* nonché dell'attuale formulazione dell'art. 3 dello Statuto Sociale. Sebbene il limite ivi disciplinato non risulti ancora superato per un periodo consecutivo di dodici mesi, i piani di crescita elaborati dal consiglio di amministrazione in tale settore industriale non fanno presupporre per il prossimo futuro un ridimensionamento significativo di tale incidenza. Pertanto, il consiglio di amministrazione ritiene di convocare l'assemblea straordinaria per la modifica della politica di investimento ed adeguare la stessa all'attività effettivamente svolta anche in coerenza con i piani di sviluppo.

Tale variazione ha formato oggetto di discussione con i funzionari di Borsa Italiana i quali hanno precisato che essa determinerà il trasferimento delle azioni di Meridie, e la negoziazione delle stesse, dal segmento dedicato alle "Investment Companies" del Mercato degli Investment Vehicles organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("MIV") al Segmento Professionale dedicato agli "Special Investment Vehicles", sempre del MIV.

Sul segmento in parola sono negoziati gli strumenti finanziari di società la cui politica di investimento non prevede un sufficiente livello di diversificazione e società la cui politica di

investimento si caratterizza in termini di particolare complessità, fra cui i veicoli multi-strategy. La principale differenza rispetto al segmento "*Investment Companies*" si riferisce al fatto che gli acquisti di strumenti finanziari quotati sul detto segmento sono riservati ai c.d. Investitori Professionali mentre gli investitori che non rientrano in tale categoria potranno comunque procedere alla cessione delle azioni Meridie eventualmente già in loro possesso.

Al fine di valutare la modifica statutaria proposta si veda il successivo paragrafo 2.

### **1.2 Innalzamento della soglia delle offerte pubbliche obbligatorie, ai sensi dell'art. 106 d.lgs. 58/1998, e conseguente introduzione dell'art 7-bis dello statuto sociale**

L'articolo 106 del TUF concede oggi alle PMI, per tali intendendosi – ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera w)-*quater* 1) del TUF - emittenti azioni quotate che abbiano in base al bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio un fatturato fino a 300 milioni di Euro, ovvero una capitalizzazione media di mercato nell'ultimo anno solare inferiore a 500 milioni di Euro, la possibilità di prevedere una soglia di partecipazione al capitale sociale di una società quotata diversa dal 30% per l'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria purché non inferiore al 20% e non superiore al 40%.

Il Consiglio di Amministrazione di Meridie, dopo attenta valutazione in merito ai criteri sopra richiamati e in considerazione del fatto che la Società ad oggi soddisfa i requisiti per poter essere considerata PMI ai sensi dei criteri previsti dal TUF, propone ai propri azionisti di procedere all'innalzamento della soglia di partecipazione al suo capitale sociale inerente l'obbligo di offerta pubblica di acquisto al 40% in luogo dell'attuale 30% previsto *ex lege*.

L'adozione di tale modifica statutaria appare opportuna sia al fine di implementare un importante elemento di flessibilità garantito alla PMI dalla normativa di settore oggi in vigore sia al fine di garantire un minor grado di contendibilità di Meridie anche tenuto conto degli assetti proprietari della Società.

Inoltre, l'innalzamento di tale soglia permetterebbe di soddisfare un'esigenza di stabilità in capo alla stessa Meridie e scongiurare cambiamenti di controllo nell'immediato che potrebbero determinare una riduzione del valore delle azioni.

Al fine di valutare la modifica statutaria proposta si veda il successivo paragrafo 2.

### **1.3 Modifica dell'art. 12 dello statuto sociale in tema di quorum deliberativi per le modificazioni dell'oggetto sociale**

Nel 2008 Meridie ha quotato le proprie azioni sul segmento MTF del Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**") passando, nel 2010, al MIV.

Conformemente a quanto prevedeva il Regolamento di Borsa al momento della quotazione, e come successivamente confermato dal medesimo regolamento alla data di trasferimento della azioni Meridie sul MIV, la Società ha adottato una previsione statutaria che prevedeva – e tutt'ora prevede - un quorum deliberativo qualificato del 90% del capitale sociale avente diritto di voto per l'adozione di modifiche relative all'oggetto sociale.

Nell'anno 2010 Borsa Italiana ha riformato la suddetta disposizione prevedendo che per le società già a tale data quotate sul MIV, la stessa avrebbe continuato ad avere efficacia, mentre, per le società che successivamente alla data di modifica del Regolamento di Borsa avevano quotato le proprie azioni su detto mercato sarebbe stata applicabile la disciplina prevista dal codice civile in tema di maggioranze qualificate per le modifiche statutarie.

Meridie fino ad oggi non ha mai modificato la suddetta disposizione inerente il necessario quorum deliberativo del 90% del capitale sociale avente diritto di voto per l'adozione di modifiche relative all'oggetto sociale, tuttavia in considerazione del fatto che:

- (i) tale disposizione non è più presente nel regolamento del MIV per le società che hanno avuto accesso a suddetto mercato dall'anno 2010;
- (ii) essa non è più, quindi, una condizione per la quotazione sul MIV;
- (iii) Meridie ha un azionariato molto diffuso con un flottante pari a circa il 47% del capitale sociale e, di conseguenza, il raggiungimento di tale soglia risulta particolarmente difficile da realizzare;
- (iv) il Consiglio di Amministrazione ritiene la disposizione in parola eccessivamente limitativa ai fini della gestione della Società,

l'organo amministrativo di Meridie, volendo rendere più immediate le delibere che gli azionisti intendono adottare anche ai fini di un'operatività più rapida ed una maggiore competitività sul mercato, ritiene opportuno conformare la disposizione statutaria inerente il quorum deliberativi relativi all'adozione di modifiche statutarie alle previsioni del codice civile.

Al fine di valutare la modifica statutaria proposta si veda il successivo paragrafo 2.

**2. ESPOSIZIONE A CONFRONTO DELL'ARTICOLO O DEGLI ARTICOLI DELLO STATUTO DI CUI SI PROPONE LA MODIFICA NEL TESTO VIGENTE O IN QUELLO PROPOSTO, CON RELATIVA ILLUSTRAZIONE DELLE VARIAZIONI APPORTATE:**

Al fine di facilitare l'individuazione delle variazioni statutarie, si segnala che, per ciascuna disposizione oggetto di proposta di modifica, si è proceduto come segue:

1. il testo previgente è riportato nella colonna di sinistra della tabella,
2. il testo di cui si propone l'adozione è riportato nella colonna di destra della tabella e le parti che sono state modificate sono evidenziate in modalità revisione, e
3. gli articoli non menzionati sono invariati.

<b>TESTO PREVIGENTE</b>	<b>TESTO MODIFICATO</b>
<b>STATUTO</b> <b>DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E</b> <b>DURATA</b> <b>Articolo 1) Denominazione.</b>	<b>STATUTO</b> <b>DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E</b> <b>DURATA</b> <b>Articolo 1) Denominazione.</b>
E' costituita una società per azioni con la denominazione: <b>"MERIDIE S.p.A."</b>	E' costituita una società per azioni con la denominazione: <b>"MERIDIE S.p.A."</b>

**Articolo 2) Sede.**

La società ha sede in Napoli.

**Articolo 3) Oggetto.**

La società ha per oggetto l'esercizio, anche nei confronti del pubblico, dell'attività di assunzione e gestione di partecipazioni in imprese e società, quale attività di acquisizione, detenzione e gestione di diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di altre società e/o imprese, nonché l'esercizio non nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari definiti nell'art. 1, secondo comma, D.lgs. N. 58 del 24 febbraio 1998, nei confronti di imprese e società da essa controllate direttamente e/o indirettamente.

La società potrà svolgere le suddette attività anche al di fuori della propria sede nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

La società potrà, inoltre, esercitare tutte le attività e compiere tutti gli atti e le operazioni strumentali o connesse alle attività sopra descritte quali, a titolo esemplificativo, lo studio, la ricerca, e l'analisi in materia economica e finanziaria, la gestione di immobili ad uso funzionale, la gestione di servizi informatici o di elaborazione dati, la formazione e l'addestramento del personale, l'assistenza alle imprese in materia di struttura finanziaria.

La società potrà effettuare la raccolta del risparmio nei limiti e con le modalità consentiti dall'articolo 11 del Testo Unico delle leggi in Materia Bancaria e Creditizia e dalla correlata normativa secondaria, vigenti pro-tempore. È altresì escluso

**Articolo 2) Sede.**

La società ha sede in Napoli.

**Articolo 3) Oggetto.**

La società ha per oggetto l'esercizio, anche nei confronti del pubblico, dell'attività di assunzione e gestione di partecipazioni in imprese e società, quale attività di acquisizione, detenzione e gestione di diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di altre società e/o imprese, nonché l'esercizio non nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari definiti nell'art. 1, secondo comma, D.lgs. N. 58 del 24 febbraio 1998, nei confronti di imprese e società da essa controllate direttamente e/o indirettamente.

La società potrà svolgere le suddette attività anche al di fuori della propria sede nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

La società potrà, inoltre, esercitare tutte le attività e compiere tutti gli atti e le operazioni strumentali o connesse alle attività sopra descritte quali, a titolo esemplificativo, lo studio, la ricerca, e l'analisi in materia economica e finanziaria, la gestione di immobili ad uso funzionale, la gestione di servizi informatici o di elaborazione dati, la formazione e l'addestramento del personale, l'assistenza alle imprese in materia di struttura finanziaria.

La società potrà effettuare la raccolta del risparmio nei limiti e con le modalità consentiti dall'articolo 11 del Testo Unico delle leggi in Materia Bancaria e Creditizia e dalla correlata normativa secondaria, vigenti pro-tempore. È altresì escluso

dall'attività statutaria il rilascio di garanzie, sia pure nell'interesse di società partecipate, ma a favore di terzi, laddove tale attività non abbia carattere residuale e non sia svolta in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale ed in via occasionale.

La società, in via strumentale e del tutto occasionale, potrà, ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale, acquistare, vendere, permutare, dare e prendere in affitto immobili ad uso funzionale, concedere ipoteche, fideiussioni, intrattenere rapporti bancari e compiere qualsiasi altra operazione di natura mobiliare ed immobiliare, finanziaria, assicurativa e commerciale, nonché compiere tutto quanto abbia attinenza con lo scopo sociale e sia comunque ritenuta utile al raggiungimento dello stesso.

Con riferimento al predetto ambito di operatività, qualora le azioni ordinarie della società siano quotate sul Mercato Telematico Azionario degli Investment Vehicles (MIV), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., la società svolge la propria attività in conformità alla politica di investimento di seguito descritta. In particolare la società:

- (i) investe prevalentemente in partecipazioni, di maggioranza o di minoranza, in società quotate o non quotate. Sono ammessi investimenti in strumenti finanziari quali quote di fondi e co-investimenti con aziende operanti nello stesso settore della società o con operatori industriali e finanziari;
- (ii) rivolge la propria attività di investimento prevalentemente verso aziende: (a) localizzate in Italia,

dall'attività statutaria il rilascio di garanzie, sia pure nell'interesse di società partecipate, ma a favore di terzi, laddove tale attività non abbia carattere residuale e non sia svolta in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale ed in via occasionale.

La società, in via strumentale e del tutto occasionale, potrà, ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale, acquistare, vendere, permutare, dare e prendere in affitto immobili ad uso funzionale, concedere ipoteche, fideiussioni, intrattenere rapporti bancari e compiere qualsiasi altra operazione di natura mobiliare ed immobiliare, finanziaria, assicurativa e commerciale, nonché compiere tutto quanto abbia attinenza con lo scopo sociale e sia comunque ritenuta utile al raggiungimento dello stesso.

Con riferimento al predetto oggetto sociale ~~ambito di operatività~~, qualora le azioni ordinarie della società siano quotate sul Mercato Telematico Azionario degli Investment Vehicles (MIV), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., la società svolge la propria attività in conformità ai criteri e alle caratteristiche del Comparto del MIV ove sono tempo per tempo negoziate le proprie azioni, e in particolare alla politica di investimento di seguito descritta. ~~In particolare la società:~~

- ~~(i) investe prevalentemente in partecipazioni, di maggioranza o di minoranza, in società quotate o non quotate. Sono ammessi investimenti in strumenti finanziari quali quote di fondi e co-investimenti con aziende operanti nello stesso settore della società o con~~



con una particolare attenzione al centro-sud, (b) industriali, ivi incluse le aziende che operino nel settore dei trasporti, delle fonti rinnovabili e dello sviluppo immobiliare, (c) di servizi ivi incluse le aziende che operino nel settore delle attività finanziarie e di consulenza strategica, (d) interessate da procedure concorsuali quali concordato preventivo o amministrazioni straordinarie o da operazioni di spin-off e cessione di rami d'azienda;

(iii) attua la politica di investimento mediante impiego di mezzi propri con la possibilità di fare ricorso a strumenti di debito;

(iv) partecipa alla gestione degli investimenti al fine di massimizzarne il valore e il rendimento; sono ammessi investimenti in partecipazioni di minoranza che non prevedano un coinvolgimento attivo nella gestione;

(v) effettua, in via prevalente, investimenti in un'ottica di medio lungo termine restando peraltro esclusa una durata specifica per ciascun investimento;

(vi) adotta modalità di disinvestimento valutate caso per caso con l'obiettivo di massimizzare il rendimento e quindi il ritorno per gli azionisti;

(vii) persegue l'obiettivo di diversificare il rischio di investimento: un sufficiente livello di diversificazione si presume realizzato una volta che siano effettuati almeno tre investimenti nessuno dei quali rappresentante più del 50% (cinquanta per cento) delle proprie attività, quali risultanti dall'ultimo bilancio o relazione semestrale o relazione trimestrale approvati; qualora tale livello di

~~operatori industriali e finanziari;~~  
~~(iii) rivolge la propria attività di investimento prevalentemente verso aziende: (a) localizzate in Italia, con una particolare attenzione al centro-sud, (b) industriali, ivi incluse le aziende che operino nel settore dei trasporti, delle fonti rinnovabili e dello sviluppo immobiliare, (c) di servizi ivi incluse le aziende che operino nel settore delle attività finanziarie e di consulenza strategica, (d) interessate da procedure concorsuali quali concordato preventivo o amministrazioni straordinarie o da operazioni di spin-off e cessione di rami d'azienda;~~  
fermo restando che l'attività di assunzione e gestione delle partecipazioni è esercitata per proprio conto, è volta allo scopo di realizzare strategie imprenditoriali per contribuire all'aumento del valore nel lungo termine delle stesse, attraverso l'esercizio del controllo, dell'influenza notevole o dei diritti derivanti da partecipazioni e non ha come scopo principale la generazione di utili mediante una politica di disinvestimento delle partecipazioni nelle società controllate, collegate o partecipate.

La società, inoltre,

~~(iii) attua la politica di investimento mediante impiego di mezzi propri con la possibilità di fare ricorso a strumenti di debito;~~

~~(iv) partecipa alla gestione degli investimenti al fine di massimizzarne il valore e il rendimento; sono ammessi investimenti in partecipazioni di minoranza che non prevedano un coinvolgimento attivo nella gestione;~~

~~(v) effettua, in via prevalente,~~

diversificazione non dovesse essere rispettato, permanendo in essere per un periodo superiore ai dodici mesi, gli Amministratori dovranno al più presto convocare l'assemblea straordinaria per la modifica della politica di investimento ed adeguare l'oggetto sociale all'attività effettivamente svolta;

(viii) non investe un ammontare superiore al 20% (venti per cento) delle proprie attività, quali risultanti dall'ultimo bilancio o relazione semestrale o relazioni trimestrali approvati, in quote di fondi speculativi, italiani od esteri;

(ix) non svolge attività di negoziazione in strumenti finanziari quotati e non quotati in via continuativa o prevalente o comunque in maniera non rispondente alla propria natura di investitore di medio e lungo termine.

È fatto divieto di esercitare ogni e qualsiasi attività oggetto di diversa privativa di legge e quelle vietate dalla presente e futura legislazione.

#### **Articolo 4) Durata.**

La durata della società è fissata sino al 30 giugno 2050.

#### **Articolo 5) Domicilio dei soci.**

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

#### **CAPITALE E AZIONI**

#### **Articolo 6) Capitale sociale e azioni.**

Il capitale sociale è di euro 54.281.000,00 (cinquantaquattromilioniduecentottantunomila) diviso in numero 62.273.000 (sessantaduemilioniduecentosettantat

~~investimenti in un'ottica di medio lungo termine restando peraltro eselusa una durata specifica per ciascun investimento;~~

~~(vi) adotta modalità di disinvestimento valutate caso per caso con l'obiettivo di massimizzare il rendimento e quindi il ritorno per gli azionisti;~~

~~(vii) persegue l'obiettivo di diversificare il rischio di investimento: un sufficiente livello di diversificazione si presume realizzato una volta che siano effettuati almeno tre investimenti nessuno dei quali rappresentante più del 50% (cinquanta per cento) delle proprie attività, quali risultanti dall'ultimo bilancio o relazione semestrale o relazione trimestrale approvati; qualora tale livello di diversificazione non dovesse essere rispettato, permanendo in essere per un periodo superiore ai dodici mesi, gli Amministratori dovranno al più presto convocare l'assemblea straordinaria per la modifica della politica di investimento ed adeguare l'oggetto sociale all'attività effettivamente svolta;~~

~~(viii) non investe un ammontare superiore al 20% (venti per cento) delle proprie attività, quali risultanti dall'ultimo bilancio o relazione semestrale o relazioni trimestrali approvati, in quote di fondi speculativi, italiani od esteri;~~

~~(ix) non svolge attività di negoziazione in strumenti finanziari quotati e non quotati in via continuativa o prevalente o comunque in maniera non rispondente alla propria natura di investitore di medio e lungo termine.~~

È fatto divieto di esercitare ogni e qualsiasi attività oggetto di diversa privativa di legge e quelle

remila) azioni ordinarie senza valore nominale.

L'assemblea straordinaria in data 20 dicembre 2010, (i) ha attribuito al consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale ex art. 2441 cod. civ. comma 1, mediante emissione di azioni ordinarie da offrire in opzione ai soci in una o più volte entro il 19.12.2015 per un importo complessivo massimo di euro 40.000.000,00; (ii) ha attribuito al consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale ex art. 2441 cod. civ. comma 4 ovvero ex art. 2441 cod. civ. comma 5, mediante emissione di azioni ordinarie in una o più volte entro il 19.12.2015 per un importo complessivo massimo di euro 60.000.000,00; e (iii) ha altresì attribuito al consiglio di amministrazione la facoltà di stabilire termini e condizioni degli aumenti di capitale sopra citati, e quindi, tra l'altro, il loro esatto ammontare, il numero delle azioni da emettere, il prezzo e le modalità di emissione, nonché l'eventuale rapporto di opzione.

Ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, seconda frase, c.c., l'assemblea straordinaria può aumentare il capitale sociale con conferimenti in danaro e con esclusione del diritto di opzione, nei limiti del 10% (dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile.

Le azioni sono rappresentate secondo

vietate dalla presente e futura legislazione.

#### **Articolo 4) Durata.**

La durata della società è fissata sino al 30 giugno 2050.

#### **Articolo 5) Domicilio dei soci.**

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

#### **CAPITALE E AZIONI**

#### **Articolo 6) Capitale sociale e azioni.**

Il capitale sociale è di euro 54.281.000,00

(cinquantaquattromilioniduecentottantunomila) diviso in numero 62.273.000

(sessantaduemilioniduecentosettantatremila) azioni ordinarie senza valore nominale.

L'assemblea straordinaria in data 20 dicembre 2010, (i) ha attribuito al consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale ex art. 2441 cod. civ. comma 1, mediante emissione di azioni ordinarie da offrire in opzione ai soci in una o più volte entro il 19.12.2015 per un importo complessivo massimo di euro 40.000.000,00; (ii) ha attribuito al consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale ex art. 2441 cod. civ. comma 4 ovvero ex art. 2441 cod. civ. comma 5, mediante emissione di azioni ordinarie in una o più volte entro il 19.12.2015 per un importo complessivo massimo di euro 60.000.000,00; e (iii) ha altresì attribuito al consiglio di amministrazione la facoltà di stabilire termini e condizioni degli

le norme vigenti per il sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati.

Tutte le azioni hanno le medesime caratteristiche ed attribuiscono i medesimi diritti, come stabilito dalla legge e dallo statuto.

Il capitale potrà essere aumentato anche con l'emissione di azioni di risparmio o aventi diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie.

La società può emettere obbligazioni sia al portatore sia nominative, nonché convertibili in azioni, in conformità alle disposizioni di legge.

Il Consiglio di Amministrazione in data 18 giugno 2014, a valere sulla delega ricevuta ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile dall'assemblea straordinaria del 20 dicembre 2010, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, del Codice Civile, per nominali Euro 1.600.000 mediante emissione di n. 5.333.333 nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale ed aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, ad un prezzo unitario di emissione pari ad Euro 0,30, per un controvalore complessivo totale pari ad Euro 1.600.000, da liberarsi mediante conferimento in natura da parte della società P&P Investimenti S.r.l. con il capitale sociale di Euro 10.000 i.v., con sede legale in Pomigliano D'Arco (Na), in Via Ex Aeroporto n.1, Palazzina Teknosud, Codice Fiscale e P. IVA 06560651215, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Napoli n.822880, di una quota corrispondente al 7,14 % dell'intero capitale sociale della

aumenti di capitale sopra citati, e quindi, tra l'altro, il loro esatto ammontare, il numero delle azioni da emettere, il prezzo e le modalità di emissione, nonché l'eventuale rapporto di opzione.

Ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, seconda frase, c.c., l'assemblea straordinaria può aumentare il capitale sociale con conferimenti in danaro e con esclusione del diritto di opzione, nei limiti del 10% (dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile.

Le azioni sono rappresentate secondo le norme vigenti per il sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati.

Tutte le azioni hanno le medesime caratteristiche ed attribuiscono i medesimi diritti, come stabilito dalla legge e dallo statuto.

Il capitale potrà essere aumentato anche con l'emissione di azioni di risparmio o aventi diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie.

La società può emettere obbligazioni sia al portatore sia nominative, nonché convertibili in azioni, in conformità alle disposizioni di legge.

Il Consiglio di Amministrazione in data 18 giugno 2014, a valere sulla delega ricevuta ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile dall'assemblea straordinaria del 20 dicembre 2010, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, del

società Manutenzioni Aeronautiche S.r.l., con il capitale sociale di Euro 7.000.000,00 i.v., con sede legale in Napoli, via F. Crispi n. 31, Partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Napoli n. 06312201210, valutata, ai fini della sottoscrizione dell'aumento di capitale, Euro 1.600.000 ai sensi dell'articolo 2343-ter comma 2 lett. b) del Codice Civile, approvando, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2343-quater, comma 3, del Codice Civile, una dichiarazione di conferma relativa ai punti di cui alle lettere a), b), c) ed e) del medesimo suddetto articolo e dando mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli altri Consiglieri, in via disgiunta tra loro, affinché compiano tutti gli atti e le formalità necessarie per dare attuazione ed esecuzione a quanto sopra deliberato entro il 30 luglio 2014, nell'osservanza dell'articolo 2443, comma 4, del Codice Civile e delle altre norme di legge e regolamento applicabili.

Il Consiglio di Amministrazione in data 18 giugno 2014, a valere sulla delega ricevuta ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile dall'assemblea straordinaria del 20 dicembre 2010, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, del Codice Civile, per nominali Euro 290.000 mediante emissione di n. 966.667 nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale ed aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, ad un prezzo unitario di emissione pari ad Euro 0,30, per un controvalore complessivo totale pari

Codice Civile, per nominali Euro 1.600.000 mediante emissione di n. 5.333.333 nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale ed aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, ad un prezzo unitario di emissione pari ad Euro 0,30, per un controvalore complessivo totale pari ad Euro 1.600.000, da liberarsi mediante conferimento in natura da parte della società P&P Investimenti S.r.l. con il capitale sociale di Euro 10.000 i.v., con sede legale in Pomigliano D'Arco (Na), in Via Ex Aeroporto n.1, Palazzina Teknosud, Codice Fiscale e P. IVA 06560651215, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Napoli n.822880, di una quota corrispondente al 7,14 % dell'intero capitale sociale della società Manutenzioni Aeronautiche S.r.l., con il capitale sociale di Euro 7.000.000,00 i.v., con sede legale in Napoli, via F. Crispi n. 31, Partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Napoli n. 06312201210, valutata, ai fini della sottoscrizione dell'aumento di capitale, Euro 1.600.000 ai sensi dell'articolo 2343-ter comma 2 lett. b) del Codice Civile, approvando, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2343-quater, comma 3, del Codice Civile, una dichiarazione di conferma relativa ai punti di cui alle lettere a), b), c) ed e) del medesimo suddetto articolo e dando mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli altri Consiglieri, in via disgiunta tra loro, affinché compiano tutti gli atti e le formalità necessarie per dare attuazione ed esecuzione a quanto sopra deliberato entro il 30 luglio 2014, nell'osservanza dell'articolo 2443, comma 4, del

ad Euro 290.000, da liberarsi mediante conferimento in natura da parte della società P&P Investimenti S.r.l. con il capitale sociale di Euro 10.000 i.v., con sede legale in Pomigliano D'Arco (Na), in Via Ex Aeroporto n.1, Palazzina Teknosud, Codice Fiscale e P. IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Napoli n. 06560651215, di un credito avente valore nominale di Euro 290.000 nei confronti della società Manutenzioni Aeronautiche S.r.l., con il capitale sociale di Euro Euro 7.000.000,00 i.v., con sede legale in Napoli, via F. Crispi n. 31, Partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Napoli n. 06312201210, valutato, ai fini della sottoscrizione dell'aumento di capitale, Euro 290.000 ai sensi dell'articolo 2343-ter comma 2 lett. b) del Codice Civile, approvando, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2343-quater, comma 3, del Codice Civile, una dichiarazione di conferma relativa ai punti di cui alle lettere a), b), c) ed e) del medesimo suddetto articolo e dando mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli altri Consiglieri, in via disgiunta tra loro, affinché compiano tutti gli atti e le formalità necessarie per dare attuazione ed esecuzione a quanto sopra deliberato entro il 30 luglio 2014, nell'osservanza dell'articolo 2443, comma 4, del Codice Civile e delle altre norme di legge e regolamento applicabili. Il Consiglio di Amministrazione in data 18 giugno 2014, a valere sulla delega ricevuta ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile dall'assemblea straordinaria del 20 dicembre 2010, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a

Codice Civile e delle altre norme di legge e regolamento applicabili. Il Consiglio di Amministrazione in data 18 giugno 2014, a valere sulla delega ricevuta ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile dall'assemblea straordinaria del 20 dicembre 2010, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, del Codice Civile, per nominali Euro 290.000 mediante emissione di n. 966.667 nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale ed aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, ad un prezzo unitario di emissione pari ad Euro 0,30, per un controvalore complessivo totale pari ad Euro 290.000, da liberarsi mediante conferimento in natura da parte della società P&P Investimenti S.r.l. con il capitale sociale di Euro 10.000 i.v., con sede legale in Pomigliano D'Arco (Na), in Via Ex Aeroporto n.1, Palazzina Teknosud, Codice Fiscale e P. IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Napoli n. 06560651215, di un credito avente valore nominale di Euro 290.000 nei confronti della società Manutenzioni Aeronautiche S.r.l., con il capitale sociale di Euro Euro 7.000.000,00 i.v., con sede legale in Napoli, via F. Crispi n. 31, Partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Napoli n. 06312201210, valutato, ai fini della sottoscrizione dell'aumento di capitale, Euro 290.000 ai sensi dell'articolo 2343-ter comma 2 lett. b) del Codice Civile, approvando, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2343-quater, comma 3, del Codice Civile, una dichiarazione

pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, del Codice Civile, per nominali Euro 0,30 mediante emissione di n. 260.000 nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale ed aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, ad un prezzo unitario di emissione pari ad Euro 78.000, per un controvalore complessivo totale pari ad Euro 78.000, da liberarsi mediante conferimento in natura da parte della società Vemainvest S.r.l. con il capitale sociale di Euro 100.000,00 i.v., con sede legale in in Napoli, via Partenope n. 15, Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Napoli n. 05526581219 , di una quota corrispondente al 0,36% dell'intero capitale sociale della società Manutenzioni Aeronautiche S.r.l., con il capitale sociale di Euro 7.000.000,00 i.v., con sede legale in Napoli, via F. Crispi n. 31, Partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Napoli n. 06312201210,, valutata, ai fini della sottoscrizione dell'aumento di capitale, Euro 78.000 ai sensi dell'articolo 2343-ter comma 2 lett. b) del Codice Civile, approvando, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2343-quater, comma 3, del Codice Civile, una dichiarazione di conferma relativa ai punti di cui alle lettere a), b), c) ed e) del medesimo suddetto articolo e dando mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli altri Consiglieri, in via disgiunta tra loro, affinché compiano tutti gli atti e le formalità necessarie per dare attuazione ed esecuzione a quanto sopra deliberato entro il 30

di conferma relativa ai punti di cui alle lettere a), b), c) ed e) del medesimo suddetto articolo e dando mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli altri Consiglieri, in via disgiunta tra loro, affinché compiano tutti gli atti e le formalità necessarie per dare attuazione ed esecuzione a quanto sopra deliberato entro il 30 luglio 2014, nell'osservanza dell'articolo 2443, comma 4, del Codice Civile e delle altre norme di legge e regolamento applicabili. Il Consiglio di Amministrazione in data 18 giugno 2014, a valere sulla delega ricevuta ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile dall'assemblea straordinaria del 20 dicembre 2010, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, del Codice Civile, per nominali Euro 0,30 mediante emissione di n. 260.000 nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale ed aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, ad un prezzo unitario di emissione pari ad Euro 78.000, per un controvalore complessivo totale pari ad Euro 78.000, da liberarsi mediante conferimento in natura da parte della società Vemainvest S.r.l. con il capitale sociale di Euro 100.000,00 i.v., con sede legale in in Napoli, via Partenope n. 15, Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Napoli n. 05526581219 , di una quota corrispondente al 0,36% dell'intero capitale sociale della società Manutenzioni Aeronautiche S.r.l., con il capitale sociale di Euro 7.000.000,00 i.v., con sede legale in Napoli, via F.

luglio 2014, nell'osservanza dell'articolo 2443, comma 4, del Codice Civile e delle altre norme di legge e regolamento applicabili.

Il Consiglio di Amministrazione in data 18 giugno 2014, a valere sulla delega ricevuta ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile dall'assemblea straordinaria del 20 dicembre 2010, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, del Codice Civile, per nominali Euro 1.200.000,00 mediante emissione di n. 4.000.000 nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale ed aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, ad un prezzo unitario di emissione pari ad Euro 0,30, per un controvalore complessivo totale pari ad Euro 1.200.000, da liberarsi mediante conferimento in natura da parte della società MCM Holding S.p.A. con il capitale sociale di Euro 500.000,00 i.v., con sede legale in Napoli, in via F. Crispi 31, iscritta al registro, P.IVA 07870320632 e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Napoli n. 06535240631, di un credito avente valore nominale di Euro 1.716.566,67 nei confronti della società Le Cotoniere S.p.A., con il capitale sociale di Euro 19.000.000,00 i.v., con sede a Napoli, in via Caracciolo 12 C.F. e P.IVA, e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Napoli n. 04011310655, valutato, ai fini della sottoscrizione dell'aumento di capitale, Euro 1.200.000,00 ai sensi dell'articolo 2343-ter comma 2 lett. b) del Codice Civile, approvando, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2343-quater, comma 3,

Crispi n. 31, Partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Napoli n. 06312201210,, valutata, ai fini della sottoscrizione dell'aumento di capitale, Euro 78.000 ai sensi dell'articolo 2343-ter comma 2 lett. b) del Codice Civile, approvando, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2343-quater, comma 3, del Codice Civile, una dichiarazione di conferma relativa ai punti di cui alle lettere a), b), c) ed e) del medesimo suddetto articolo e dando mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli altri Consiglieri, in via disgiunta tra loro, affinché compiano tutti gli atti e le formalità necessarie per dare attuazione ed esecuzione a quanto sopra deliberato entro il 30 luglio 2014, nell'osservanza dell'articolo 2443, comma 4, del Codice Civile e delle altre norme di legge e regolamento applicabili.

Il Consiglio di Amministrazione in data 18 giugno 2014, a valere sulla delega ricevuta ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile dall'assemblea straordinaria del 20 dicembre 2010, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, del Codice Civile, per nominali Euro 1.200.000,00 mediante emissione di n. 4.000.000 nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale ed aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, ad un prezzo unitario di emissione pari ad Euro 0,30, per un controvalore complessivo totale pari ad Euro 1.200.000, da liberarsi mediante conferimento in natura da parte della società MCM Holding S.p.A. con il capitale sociale di



del Codice Civile, una dichiarazione di conferma relativa ai punti di cui alle lettere a), b), c) ed e) del medesimo suddetto articolo e dando mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli altri Consiglieri, in via disgiunta tra loro, affinché compiano tutti gli atti e le formalità necessarie per dare attuazione ed esecuzione a quanto sopra deliberato entro il 30 luglio 2014, nell'osservanza dell'articolo 2443, comma 4, del Codice Civile e delle altre norme di legge e regolamento applicabili.

**Articolo 7) Conferimenti e finanziamenti.**

I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.

I soci possono finanziare la società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

**Articolo 8) Recesso.**

I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.

Non spetta tuttavia il diritto di recesso nei casi di proroga del termine di durata della società e di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

**ASSEMBLEA DEI SOCI**

**Articolo 9) Convocazione.**

L'assemblea è convocata mediante avviso da pubblicarsi, nei termini e con i contenuti previsti dalla normativa vigente, (i) sul sito internet della società; (ii) ove necessario per disposizione inderogabile di legge o deciso dagli amministratori sulla Gazzetta

Euro 500.000,00 i.v., con sede legale in Napoli, in via F. Crispi 31, iscritta al registro, P.IVA 07870320632 e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Napoli n. 06535240631, di un credito avente valore nominale di Euro 1.716.566,67 nei confronti della società Le Cottoniere S.p.A., con il capitale sociale di Euro 19.000.000,00 i.v., con sede a Napoli, in via Caracciolo 12 C.F. e P.IVA, e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Napoli n. 04011310655, valutato, ai fini della sottoscrizione dell'aumento di capitale, Euro 1.200.000,00 ai sensi dell'articolo 2343-ter comma 2 lett. b) del Codice Civile, approvando, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2343-quater, comma 3, del Codice Civile, una dichiarazione di conferma relativa ai punti di cui alle lettere a), b), c) ed e) del medesimo suddetto articolo e dando mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli altri Consiglieri, in via disgiunta tra loro, affinché compiano tutti gli atti e le formalità necessarie per dare attuazione ed esecuzione a quanto sopra deliberato entro il 30 luglio 2014, nell'osservanza dell'articolo 2443, comma 4, del Codice Civile e delle altre norme di legge e regolamento applicabili.

**Articolo 7) Conferimenti e finanziamenti.**

I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.

I soci possono finanziare la società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti

Ufficiale della Repubblica Italiana ovvero in almeno uno dei seguenti quotidiani: "Il Corriere della Sera", "Repubblica", "Il Mattino", "Il Sole 24 Ore" e "Milano Finanza"; e (iii) con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

Qualora la società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, l'assemblea viene convocata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento che deve pervenire ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, oppure mediante telefax o posta elettronica trasmessi ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, purché siano stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché nell'Unione Europea o in Svizzera.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

#### **Articolo 10) Intervento e voto.**

Hanno diritto ad intervenire in assemblea, nel rispetto della normativa vigente, i titolari di diritti di voto che presentino, entro i termini e con le modalità stabiliti dalla normativa vigente, idonea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

Sono legittimati all'intervento in assemblea coloro che abbiano fatto pervenire alla società, al più tardi 2 (due) giorni non festivi prima di quella dell'assemblea, la comunicazione rilasciata

disposizioni normative e regolamentari.

#### **Articolo 7-bis.) Soglia per l'offerta pubblica totalitaria.**

La soglia di cui all'art. 106, comma 1, D.Lgs. 58/1998, rilevante ai fini delle offerte pubbliche di acquisto ivi disciplinate, è stabilita in misura pari al quaranta per cento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 1-ter, D.Lgs. 58/1998, in presenza delle condizioni stabilite dalla norma stessa.

#### **Articolo 8) Recesso.**

I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.

Non spetta tuttavia il diritto di recesso nei casi di proroga del termine di durata della società e di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

#### **ASSEMBLEA DEI SOCI**

#### **Articolo 9) Convocazione.**

L'assemblea è convocata mediante avviso da pubblicarsi, nei termini e con i contenuti previsti dalla normativa vigente, (i) sul sito internet della società; (ii) ove necessario per disposizione inderogabile di legge o deciso dagli amministratori sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ovvero in almeno uno dei seguenti quotidiani: "Il Corriere della Sera", "Repubblica", "Il Mattino", "Il Sole 24 Ore" e "Milano Finanza"; e (iii) con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

Qualora la società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, l'assemblea viene convocata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento che deve pervenire ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, oppure mediante telefax o posta elettronica trasmessi ai soci almeno otto giorni

dall'intermediario autorizzato.

I Soci titolari del diritto di voto possono farsi rappresentare nelle Assemblee, purché la rappresentanza sia conferita per iscritto, anche mediante semplice delega in calce all'avviso di convocazione, osservate le norme inderogabili di legge. La delega può essere conferita anche in via elettronica e può essere notificata alla società mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di convocazione. È espressamente esclusa la designazione, da parte della società, di un soggetto al quale i titolari del diritto di voto possono conferire deleghe con istruzioni di voto.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video

prima dell'adunanza, purché siano stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché nell'Unione Europea o in Svizzera.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

#### **Articolo 10) Intervento e voto.**

Hanno diritto ad intervenire in assemblea, nel rispetto della normativa vigente, i titolari di diritti di voto che presentino, entro i termini e con le modalità stabiliti dalla normativa vigente, idonea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

Sono legittimati all'intervento in assemblea coloro che abbiano fatto pervenire alla società, al più tardi 2 (due) giorni non festivi prima di quella dell'assemblea, la comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato.

I Soci titolari del diritto di voto possono farsi rappresentare nelle Assemblee, purché la rappresentanza sia conferita per iscritto, anche mediante semplice delega in calce all'avviso di convocazione, osservate le norme inderogabili di legge. La delega può essere conferita anche in via elettronica e può essere notificata alla società mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di convocazione. È espressamente esclusa la designazione, da parte

collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

**Articolo 11) Presidente.**

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di sua mancanza o rinuncia, dal vice presidente, ovvero, in caso di sua mancanza o rinuncia, dal consigliere più anziano di età, ovvero, in caso di mancanza o rinuncia di tutti i consiglieri, da una persona eletta con il voto della maggioranza del capitale sociale presente.

Funzione, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

**Articolo 12) Maggioranze.**

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge ad eccezione che per le decisioni concernenti:

(i) la modifica dell'oggetto sociale, di cui all'articolo 3 del presente statuto, la quale non potrà essere deliberata senza il voto favorevole, in tutte le convocazioni, di almeno il 90% (novanta per cento) del capitale sociale avente diritto di voto, qualora e fino a quando le azioni della società siano quotate sul segmento MIV, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

(ii) la modifica del quorum qualificato di cui al paragrafo (i) precedente, la quale non potrà essere deliberata senza il voto favorevole, in tutte le convocazioni, di almeno il 90%

della società, di un soggetto al quale i titolari del diritto di voto possono conferire deleghe con istruzioni di voto.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

**Articolo 11) Presidente.**

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di sua mancanza o rinuncia, dal vice presidente, ovvero, in caso di sua mancanza o rinuncia, dal consigliere

(novanta per cento) del capitale sociale avente diritto di voto qualora e fino a quando le azioni della società siano quotate sul segmento Mercato Telematico degli Investment Vehicles (MIV) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

#### **Articolo 13) Verbalizzazione.**

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

#### **ORGANO AMMINISTRATIVO**

#### **Articolo 14) Numero, durata e compenso degli amministratori.**

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione, i cui componenti durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di tre esercizi.

Gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

Il consiglio di amministrazione può essere composto da un numero di consiglieri variante da tre a diciannove, a discrezione dell'assemblea.

Tutti gli amministratori debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili.

Ai sensi dell'art. 147 ter, quarto

più anziano di età, ovvero, in caso di mancanza o rinuncia di tutti i consiglieri, da una persona eletta con il voto della maggioranza del capitale sociale presente.

Funzione, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

#### **Articolo 12) Maggioranze.**

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge. ~~ad eccezione che per le decisioni concernenti:~~

~~(i) la modifica dell'oggetto sociale, di cui all'articolo 3 del presente statuto, la quale non potrà essere deliberata senza il voto favorevole, in tutte le convocazioni, di almeno il 90% (novanta per cento) del capitale sociale avente diritto di voto, qualora e fino a quando le azioni della società siano quotate sul segmento MIV, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;~~

~~(ii) la modifica del quorum qualificato di cui al paragrafo (i) precedente, la quale non potrà essere deliberata senza il voto favorevole, in tutte le convocazioni, di almeno il 90% (novanta per cento) del capitale sociale avente diritto di voto qualora e fino a quando le azioni della società siano quotate sul segmento Mercato Telematico degli Investment Vehicles (MIV) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..~~

#### **Articolo 13) Verbalizzazione.**

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente

comma, D.lgs. 58/1998, almeno un amministratore, ovvero almeno due qualora il Consiglio sia composto da più di sette componenti, deve inoltre possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti.

Gli amministratori o parte di essi devono altresì possedere i requisiti tempo per tempo richiesti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, anche ai fini della negoziazione in mercati regolamentati. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.

L'assemblea ordinaria potrà riconoscere agli amministratori un compenso ed eventualmente un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, c.c. e la scissione nei casi di cui al combinato disposto degli artt. 2506-ter e 2505 o 2505-bis c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio

dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

#### **ORGANO AMMINISTRATIVO**

##### **Articolo 14) Numero, durata e compenso degli amministratori.**

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione, i cui componenti durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di tre esercizi.

Gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

Il consiglio di amministrazione può essere composto da un numero di consiglieri variante da tre a diciannove, a discrezione dell'assemblea.

Tutti gli amministratori debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili.

Ai sensi dell'art. 147 ter, quarto comma, D.lgs. 58/1998, almeno un amministratore, ovvero almeno due qualora il Consiglio sia composto da più di sette componenti, deve inoltre possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti.

Gli amministratori o parte di essi devono altresì possedere i requisiti tempo per tempo richiesti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, anche ai fini della negoziazione in mercati regolamentati. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.

nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c..

L'organo amministrativo, e i suoi eventuali organi delegati, hanno inoltre facoltà di compiere, senza necessità di autorizzazione dell'assemblea, tutti gli atti e le operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio, dalla comunicazione con cui la decisione o il sorgere dell'obbligo di promuovere offerta sono stati resi pubblici sino alla chiusura o decadenza dell'offerta stessa.

L'organo amministrativo, e i suoi eventuali delegati, hanno inoltre facoltà di attuare decisioni, non ancora attuate in tutto o in parte e che non rientrano nel corso normale delle attività della società, prese prima della comunicazione di cui sopra e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta.

#### **Articolo 15) Nomina degli amministratori**

La nomina dei consiglieri avverrà sulla base di liste presentate dagli Azionisti ai sensi dei successivi commi, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un amministratore indipendente ex art. 147 ter D.lgs. 58/1998, con un numero progressivo non superiore a sette. Ove la lista sia composta da più di sette candidati, essa deve contenere ed espressamente indicare un secondo amministratore indipendente ex art. 147-ter. In ciascuna lista possono inoltre essere espressamente indicati, se del caso, gli amministratori in possesso dei requisiti di

L'assemblea ordinaria potrà riconoscere agli amministratori un compenso ed eventualmente un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, c.c. e la scissione nei casi di cui al combinato disposto degli artt. 2506-ter e 2505 o 2505-bis c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c..

L'organo amministrativo, e i suoi eventuali organi delegati, hanno inoltre facoltà di compiere, senza necessità di autorizzazione dell'assemblea, tutti gli atti e le operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio, dalla comunicazione con cui la decisione o il sorgere dell'obbligo di promuovere offerta sono stati resi pubblici sino alla chiusura o decadenza dell'offerta stessa.

indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

Tra le liste non debbono esistere elementi di collegamento, nemmeno indiretto; in caso di collegamento, sono ineleggibili i candidati in liste collegate alla lista che ottiene il maggior numero di voti.

Le liste non presentate nei termini e con le modalità ai sensi dei commi successivi non sono ammesse in votazione.

Le liste presentate dagli Azionisti dovranno essere depositate presso la sede della Società entro il termine previsto dalla disciplina vigente e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Ogni Azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.

I soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, quale definito dall'art. 122 T.U.F. (D.lgs. n. 58/1998) e successive modifiche, come pure il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo, possono presentare o concorrere a presentare, una sola lista.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale sottoscritto alla data in cui la lista viene presentata e avente diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria o la diversa percentuale prevista dalla disciplina tempo per tempo vigente.

Ciascuna lista non può essere

L'organo amministrativo, e i suoi eventuali delegati, hanno inoltre facoltà di attuare decisioni, non ancora attuate in tutto o in parte e che non rientrano nel corso normale delle attività della società, prese prima della comunicazione di cui sopra e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta.

#### **Articolo 15) Nomina degli amministratori**

La nomina dei consiglieri avverrà sulla base di liste presentate dagli Azionisti ai sensi dei successivi commi, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un amministratore indipendente ex art. 147 ter D.lgs. 58/1998, con un numero progressivo non superiore a sette. Ove la lista sia composta da più di sette candidati, essa deve contenere ed espressamente indicare un secondo amministratore indipendente ex art. 147-ter. In ciascuna lista possono inoltre essere espressamente indicati, se del caso, gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

Tra le liste non debbono esistere elementi di collegamento, nemmeno indiretto; in caso di collegamento, sono ineleggibili i candidati in liste collegate alla lista che ottiene il maggior numero di voti.

Le liste non presentate nei termini e con le modalità ai sensi dei commi successivi non sono ammesse in votazione.

Le liste presentate dagli Azionisti dovranno essere depositate presso la



composta, se contenente un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre), solo da candidati appartenenti al medesimo genere, maschile o femminile, bensì deve contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato tale da garantire che la composizione del consiglio di amministrazione rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi, fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo dovrà essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.

Alla lista devono essere allegati, a cura di chi ne effettua il deposito e sotto sua responsabilità:

a) l'elenco degli Azionisti che concorrono a presentare la lista, munito della sottoscrizione non autenticata degli Azionisti che siano persone fisiche (o dei loro rappresentanti legali o volontari) e di quella di coloro che autodichiarino essere titolari della legittimazione a rappresentare gli Azionisti diversi dalle persone fisiche in forza di rappresentanza organica, legale o volontaria; e

b) la dichiarazione, munita di sottoscrizione personale del candidato non autenticata, con la quale ciascun candidato illustra, sotto sua responsabilità, il proprio curriculum vitae professionale e gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e attesta l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti che siano prescritti per la nomina, con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente ai

sede della Società entro il termine previsto dalla disciplina vigente e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Ogni Azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.

I soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, quale definito dall'art. 122 T.U.F. (D.lgs. n. 58/1998) e successive modifiche, come pure il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo, possono presentare o concorrere a presentare, una sola lista.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale sottoscritto alla data in cui la lista viene presentata e avente diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria o la diversa percentuale prevista dalla disciplina tempo per tempo vigente.

Ciascuna lista non può essere composta, se contenente un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre), solo da candidati appartenenti al medesimo genere, maschile o femminile, bensì deve contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato tale da garantire che la composizione del consiglio di amministrazione rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi, fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo

sensi della normativa vigente e delle disposizioni del presente statuto.

Dovrà inoltre essere depositata, entro il termine previsto dalla normativa vigente, l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato comprovante la titolarità, al momento del deposito della lista presso la società, del numero di azioni necessario alla presentazione della stessa.

La mancanza degli allegati o del deposito, entro il termine previsto, della suddetta certificazione comporta che la lista si considera come non presentata.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista; sono annullati i voti espressi dallo stesso votante a favore di più liste.

Risultano eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione i candidati indicati nella lista che ottiene il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza"), in numero pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere, meno uno. Se la "Lista di Maggioranza" contiene un numero di candidati superiore al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere, risultano eletti i candidati con numero progressivo inferiore pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere, meno uno.

Risulta inoltre eletto un consigliere tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che, ai sensi delle disposizioni applicabili, non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato

dovrà essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.

Alla lista devono essere allegati, a cura di chi ne effettua il deposito e sotto sua responsabilità:

a) l'elenco degli Azionisti che concorrono a presentare la lista, munito della sottoscrizione non autenticata degli Azionisti che siano persone fisiche (o dei loro rappresentanti legali o volontari) e di quella di coloro che autodichiarino essere titolari della legittimazione a rappresentare gli Azionisti diversi dalle persone fisiche in forza di rappresentanza organica, legale o volontaria; e  
b) la dichiarazione, munita di sottoscrizione personale del candidato non autenticata, con la quale ciascun candidato illustra, sotto sua responsabilità, il proprio curriculum vitae professionale e gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e attesta l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti che siano prescritti per la nomina, con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi della normativa vigente e delle disposizioni del presente statuto.

Dovrà inoltre essere depositata, entro il termine previsto dalla normativa vigente, l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato comprovante la titolarità, al momento del deposito della lista presso la società, del numero di azioni necessario alla presentazione della stessa.

La mancanza degli allegati o del deposito, entro il termine previsto, della suddetta certificazione

la Lista di Maggioranza ("Lista di Minoranza"), in persona del candidato indicato col primo numero della lista medesima; tuttavia, qualora all'interno della lista di maggioranza non risulti eletto nemmeno un amministratore indipendente ai sensi dell'art. 147 ter Dlgs.58/1998, in caso di consiglio di non più di sette membri, oppure risulti eletto un solo amministratore indipendente ex art. 147-ter, in caso di consiglio di più di sette membri, risulterà eletto, anziché il capolista della Lista di Minoranza, il primo amministratore indipendente ex art. 147 ter Dlgs.58/1998 indicato nella Lista di Minoranza.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Inoltre, se con le modalità sopra indicate, non risultano rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi, ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, i candidati del genere più rappresentato eletti come ultimi in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza sono sostituiti con i primi candidati non eletti, tratti dalla medesima lista, appartenenti all'altro genere; nel caso in cui non sia possibile attuare tale procedura di sostituzione, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di riparto tra generi, gli amministratori

comporta che la lista si considera come non presentata.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista; sono annullati i voti espressi dallo stesso votante a favore di più liste.

Risultano eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione i candidati indicati nella lista che ottiene il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza"), in numero pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere, meno uno. Se la "Lista di Maggioranza" contiene un numero di candidati superiore al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere, risultano eletti i candidati con numero progressivo inferiore pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere, meno uno.

Risulta inoltre eletto un consigliere tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che, ai sensi delle disposizioni applicabili, non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ("Lista di Minoranza"), in persona del candidato indicato col primo numero della lista medesima; tuttavia, qualora all'interno della Lista di Maggioranza non risulti eletto nemmeno un amministratore indipendente ai sensi dell'art. 147 ter Dlgs.58/1998, in caso di consiglio di non più di sette membri, oppure risulti eletto un solo amministratore indipendente ex art. 147-ter, in caso di consiglio di più di sette membri, risulterà eletto, anziché il capolista della Lista di Minoranza, il primo

mancanti saranno eletti dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

Nel caso in cui sia presentata una sola lista:

a) se il numero dei candidati indicati nella lista sia pari al numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da eleggere, si procede alla votazione "in blocco" di detta unica lista, i cui candidati risultano tutti eletti ove la lista stessa consegua il voto favorevole della maggioranza del capitale presente in Assemblea; l'astensione dal voto è parificata alla assenza;

b) se il numero dei candidati indicati nella lista sia superiore al numero dei membri dell'organo amministrativo da eleggere, si procede ad una votazione "per preferenze";

c) se il numero dei candidati indicati nella lista sia inferiore al numero dei membri dell'organo amministrativo da eleggere, si procede ad una votazione "per preferenze", ammettendo l'espressione di preferenze sia per chi risulti candidato in detta lista sia per chiunque altro venga candidato nel corso dell'assemblea da chiunque abbia diritto di voto nell'Assemblea stessa, indipendentemente dalla sua quota di partecipazione al capitale sociale.

Nel caso di votazione "per preferenze", risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di preferenze; in caso di parità di preferenze, risulta eletto il candidato più anziano d'età. Qualora all'esito della votazione per preferenze non risulti eletto alcun amministratore indipendente ex art.

amministratore indipendente ex art. 147 ter Dlgs.58/1998 indicato nella Lista di Minoranza.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime. Inoltre, se con le modalità sopra indicate, non risultano rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi, ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, i candidati del genere più rappresentato eletti come ultimi in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza sono sostituiti con i primi candidati non eletti, tratti dalla medesima lista, appartenenti all'altro genere; nel caso in cui non sia possibile attuare tale procedura di sostituzione, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di riparto tra generi, gli amministratori mancanti saranno eletti dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

Nel caso in cui sia presentata una sola lista:

a) se il numero dei candidati indicati nella lista sia pari al numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da eleggere, si procede alla votazione "in blocco" di detta unica lista, i cui candidati risultano tutti eletti ove la lista stessa consegua il voto favorevole della maggioranza del

147 ter Dlgs.58/1998, in caso di consiglio di non più di sette membri, oppure risulti eletto un solo amministratore indipendente ex art. 147-ter, in caso di consiglio di più di sette membri, sarà eletto, al posto dell'amministratore che abbia ricevuto il minore numero di preferenze, il candidato avente i requisiti di amministratore indipendente ex art. 147 ter Dlgs.58/1998, che abbia ricevuto il maggior numero di preferenze (ovvero, in caso di consiglio di più di sette membri senza alcun amministratore indipendente ex art. 147ter D.lgs. 58/1998, saranno eletti, al posto dei due amministratori che abbiano ricevuto il minore numero di preferenze, i due candidati aventi i requisiti di amministratore indipendente ex art. 147 ter Dlgs.58/1998, che abbiano ricevuto il maggior numero di preferenze).

Alla votazione "per preferenze", ammettendo in tal caso l'espressione di preferenze per chiunque venga candidato nel corso dell'Assemblea da chiunque abbia diritto di voto nell'Assemblea stessa, indipendentemente dalla sua quota di partecipazione al capitale sociale, si procede pure nel caso non sia stata presentata alcuna lista, fermo restando l'obbligo di nominare almeno un amministratore indipendente ex art. 147 ter Dlgs.58/1998, ovvero almeno due qualora il Consiglio sia composto da più di sette componenti.

In ogni caso, la nomina degli amministratori nelle ipotesi di cui sopra deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi.

capitale presente in Assemblea; l'astensione dal voto è parificata alla assenza;

b) se il numero dei candidati indicati nella lista sia superiore al numero dei membri dell'organo amministrativo da eleggere, si procede ad una votazione "per preferenze";

c) se il numero dei candidati indicati nella lista sia inferiore al numero dei membri dell'organo amministrativo da eleggere, si procede ad una votazione "per preferenze", ammettendo l'espressione di preferenze sia per chi risulti candidato in detta lista sia per chiunque altro venga candidato nel corso dell'assemblea da chiunque abbia diritto di voto nell'Assemblea stessa, indipendentemente dalla sua quota di partecipazione al capitale sociale.

Nel caso di votazione "per preferenze", risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di preferenze; in caso di parità di preferenze, risulta eletto il candidato più anziano d'età. Qualora all'esito della votazione per preferenze non risulti eletto alcun amministratore indipendente ex art. 147 ter Dlgs.58/1998, in caso di consiglio di non più di sette membri, oppure risulti eletto un solo amministratore indipendente ex art. 147-ter, in caso di consiglio di più di sette membri, sarà eletto, al posto dell'amministratore che abbia ricevuto il minore numero di preferenze, il candidato avente i requisiti di amministratore indipendente ex art. 147 ter Dlgs.58/1998, che abbia ricevuto il maggior numero di preferenze (ovvero, in caso di consiglio di più di sette membri senza alcun amministratore indipendente ex art.

Qualora un amministratore, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica, e sempre che permanga in carica la maggioranza degli amministratori eletti dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sua sostituzione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, nominando il primo dei candidati non eletti della lista cui apparteneva l'amministratore cessato dalla carica nel rispetto comunque di quanto il presente articolo prevede in tema di nomina di amministratori non appartenenti alla "Lista di Maggioranza".

Nel caso in cui non si possa addivenire alla nomina di candidati indicati nella stessa lista cui apparteneva l'amministratore cessato dalla carica, viene nominato quale membro dell'organo amministrativo il candidato indicato come indipendente in altra lista, in mancanza, il candidato non eletto di altra lista che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze; qualora anche mediante questi criteri non si addivenga ad una nomina, dapprima il Consiglio di amministrazione e poi l'Assemblea provvedono a detta nomina senza limitazione di nominativi.

Resta fermo, in caso di sostituzione di un amministratore indipendente ex art. 147 ter Dlgs.58/1998, l'obbligo di mantenere la presenza di almeno un amministratore indipendente ex art. 147 ter Dlgs.58/1998, ovvero almeno due qualora il Consiglio sia composto da più di sette componenti, nonché il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi. Ogni qualvolta la maggioranza dei componenti il

147ter D.lgs. 58/1998, saranno eletti, al posto dei due amministratori che abbiano ricevuto il minore numero di preferenze, i due candidati aventi i requisiti di amministratore indipendente ex art. 147 ter Dlgs.58/1998, che abbiano ricevuto il maggior numero di preferenze).

Alla votazione "per preferenze", ammettendo in tal caso l'espressione di preferenze per chiunque venga candidato nel corso dell'Assemblea da chiunque abbia diritto di voto nell'Assemblea stessa, indipendentemente dalla sua quota di partecipazione al capitale sociale, si procede pure nel caso non sia stata presentata alcuna lista, fermo restando l'obbligo di nominare almeno un amministratore indipendente ex art. 147 ter Dlgs.58/1998, ovvero almeno due qualora il Consiglio sia composto da più di sette componenti.

In ogni caso, la nomina degli amministratori nelle ipotesi di cui sopra deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi.

Qualora un amministratore, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica, e sempre che permanga in carica la maggioranza degli amministratori eletti dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sua sostituzione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, nominando il primo dei candidati non eletti della lista cui apparteneva l'amministratore cessato dalla carica nel rispetto comunque di quanto il presente articolo prevede in tema di nomina di amministratori non appartenenti alla "Lista di

Consiglio di amministrazione di nomina assembleare venga meno per qualsiasi causa o ragione, i restanti Consiglieri di Amministrazione di nomina assembleare si intendono dimissionari. La loro cessazione ha effetto dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito dall'Assemblea, convocata d'urgenza dagli Amministratori rimasti in carica.

**Articolo 16) Cause di decadenza.**

Gli amministratori decadono dalla propria carica nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

**Articolo 17) Presidente, vice presidente e organi delegati.**

Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina del consiglio stesso, deve designare tra i suoi membri un presidente e può nominare un vice presidente e uno o più consiglieri delegati e un comitato esecutivo.

**Articolo 18) Deliberazioni del consiglio.**

Il consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea o in Svizzera, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica o da anche un solo membro del Collegio Sindacale.

Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno tre giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

Maggioranza".

Nel caso in cui non si possa addivenire alla nomina di candidati indicati nella stessa lista cui apparteneva l'amministratore cessato dalla carica, viene nominato quale membro dell'organo amministrativo il candidato indicato come indipendente in altra lista, in mancanza, il candidato non eletto di altra lista che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze; qualora anche mediante questi criteri non si addivenga ad una nomina, dapprima il Consiglio di amministrazione e poi l'Assemblea provvedono a detta nomina senza limitazione di nominativi.

Resta fermo, in caso di sostituzione di un amministratore indipendente ex art. 147 ter Dlgs.58/1998, l'obbligo di mantenere la presenza di almeno un amministratore indipendente ex art. 147 ter Dlgs.58/1998, ovvero almeno due qualora il Consiglio sia composto da più di sette componenti, nonché il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi. Ogni qualvolta la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione di nomina assembleare venga meno per qualsiasi causa o ragione, i restanti Consiglieri di Amministrazione di nomina assembleare si intendono dimissionari. La loro cessazione ha effetto dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito dall'Assemblea, convocata d'urgenza dagli Amministratori rimasti in carica.

**Articolo 16) Cause di decadenza.**

Gli amministratori decadono dalla propria carica nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che:

(a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

#### **Articolo 19) Poteri di gestione.**

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge. In caso di nomina di consiglieri delegati o del comitato esecutivo, ad essi spettano i poteri di gestione loro attribuiti in sede di nomina.

#### **Articolo 20) Poteri di rappresentanza.**

#### **Articolo 17) Presidente, vice presidente e organi delegati.**

Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina del consiglio stesso, deve designare tra i suoi membri un presidente e può nominare un vice presidente e uno o più consiglieri delegati e un comitato esecutivo.

#### **Articolo 18) Deliberazioni del consiglio.**

Il consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea o in Svizzera, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica o da anche un solo membro del Collegio Sindacale.

Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno tre giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che:

(a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia



Il potere di rappresentare la società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno, nonché al vice presidente, in caso di assenza o impossibilità del presidente.

In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della società nei limiti dei loro poteri di gestione.

Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

La rappresentanza della società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

**Articolo 21) Soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari**

Il consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del collegio sindacale, delibera, con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei componenti, in merito alla nomina del soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza.

Non possono essere nominati alla carica di soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili i soggetti che non siano in possesso dei seguenti requisiti professionali (a) essere laureato in scienze economiche, aziendali, delle finanze, statistiche, nonché discipline aventi oggetto analogo o assimilabile ovvero di aver maturato una significativa esperienza in materie ragionieristiche, di bilancio e di rendicontazione finanziaria e/o societaria; (b) aver

consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

**Articolo 19) Poteri di gestione.**

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge. In caso di nomina di consiglieri delegati o del comitato esecutivo, ad essi spettano i poteri di gestione loro attribuiti in sede di nomina.

**Articolo 20) Poteri di rappresentanza.**

Il potere di rappresentare la società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno, nonché al vice presidente, in caso di assenza o impossibilità del presidente.

In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della società nei limiti dei loro poteri di gestione.

Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

La rappresentanza della società

maturato almeno tre anni di esperienza in settori di attività strettamente attinenti ai settori di attività in cui opera la società, inclusi quelli previsti all'articolo 16 o quello della consulenza manageriale, avente ad oggetto anche materie amministrative - contabili.

Il compenso spettante al soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari è stabilito dal consiglio di amministrazione, secondo i medesimi termini e modalità di cui al primo paragrafo del presente articolo dello statuto sociale.

Il soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari esercita i poteri e le competenze a lui attribuiti in conformità a quanto previsto dall'articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza, nonché dalle relative disposizioni regolamentari di attuazione.

**COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE  
LEGALE DEI CONTI**

**Articolo 22) Collegio sindacale.**

La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.

I sindaci devono possedere i requisiti di legge.

Alla minoranza - che non sia parte dei rapporti di collegamento, neppure indiretto, rilevanti ai sensi dell'art. 148 comma 2° del d.lgs. 58/1998 e relative norme regolamentari - è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio, e di un Sindaco supplente. L'elezione dei Sindaci di minoranza è contestuale all'elezione degli altri componenti dell'organo di controllo, fatti salvi i casi di sostituzione, in seguito

spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

**Articolo 21) Soggetto preposto alla  
redazione dei documenti contabili  
societari**

Il consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del collegio sindacale, delibera, con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei componenti, in merito alla nomina del soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza.

Non possono essere nominati alla carica di soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili i soggetti che non siano in possesso dei seguenti requisiti professionali (a) essere laureato in scienze economiche, aziendali, delle finanze, statistiche, nonché discipline aventi oggetto analogo o assimilabile ovvero di aver maturato una significativa esperienza in materie ragionieristiche, di bilancio e di rendicontazione finanziaria e/o societaria; (b) aver maturato almeno tre anni di esperienza in settori di attività strettamente attinenti ai settori di attività in cui opera la società, inclusi quelli previsti all'articolo 16 o quello della consulenza manageriale, avente ad oggetto anche materie amministrative - contabili.

Il compenso spettante al soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari è stabilito dal consiglio di amministrazione, secondo i medesimi termini e modalità di cui al primo paragrafo del presente articolo dello statuto sociale.

disciplinati.

La nomina del Collegio Sindacale avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo le procedure di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Possono presentare una lista per la nomina di componenti del Collegio Sindacale i soci che, nei termini della normativa vigente, siano titolari, da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori, di una quota di partecipazione pari almeno a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, d.lgs. 58/1998.

Le liste sono depositate presso la sede sociale entro il termine previsto dalla disciplina vigente.

Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di Sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione Sindaci effettivi, sezione Sindaci supplenti) da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.

Ciascuna lista deve indicare, ove contenga un numero di candidati complessivamente pari o superiore a 3 (tre), un elenco di candidati in entrambe le sezioni tale da garantire che la composizione del collegio sindacale, sia nella componente effettiva sia nella componente supplente, rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi, maschile e femminile,

Il soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari esercita i poteri e le competenze a lui attribuiti in conformità a quanto previsto dall'articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza, nonché dalle relative disposizioni regolamentari di attuazione.

#### **COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE**

##### **LEGALE DEI CONTI**

#### **Articolo 22) Collegio sindacale.**

La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.

I sindaci devono possedere i requisiti di legge.

Alla minoranza - che non sia parte dei rapporti di collegamento, neppure indiretto, rilevanti ai sensi dell'art. 148 comma 2° del d.lgs. 58/1998 e relative norme regolamentari - è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio, e di un Sindaco supplente. L'elezione dei Sindaci di minoranza è contestuale all'elezione degli altri componenti dell'organo di controllo, fatti salvi i casi di sostituzione, in seguito disciplinati.

La nomina del Collegio Sindacale avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo le procedure di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Possono presentare una lista per la nomina di componenti del Collegio Sindacale i soci che, nei termini della normativa vigente, siano titolari, da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori, di una

fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

(i) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;

(ii) dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti con questi ultimi;

(iii) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società;

(iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Dovrà inoltre essere depositata, entro il termine previsto dalla normativa vigente, l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato comprovante la titolarità, al momento del deposito della lista presso la società, del numero di azioni necessario alla presentazione della stessa.

quota di partecipazione pari almeno a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, d.lgs. 58/1998.

Le liste sono depositate presso la sede sociale entro il termine previsto dalla disciplina vigente.

Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di Sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione Sindaci effettivi, sezione Sindaci supplenti) da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.

Ciascuna lista deve indicare, ove contenga un numero di candidati complessivamente pari o superiore a 3 (tre), un elenco di candidati in entrambe le sezioni tale da garantire che la composizione del collegio sindacale, sia nella componente effettiva sia nella componente supplente, rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi, maschile e femminile, fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

(i) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;

(ii) dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino allo scadere del termine previsto dalla normativa vigente. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata, ai sensi delle disposizioni applicabili, neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ("Lista di Minoranza"), sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un Sindaco effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale ("Sindaco di Minoranza"), e un

di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti con questi ultimi;

(iii) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l'accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società;

(iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Dovrà inoltre essere depositata, entro il termine previsto dalla normativa vigente, l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato comprovante la titolarità, al momento del deposito della lista presso la società, del numero di azioni necessario alla presentazione della stessa.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino allo scadere del termine previsto dalla normativa vigente. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il

Sindaco supplente ("Sindaco Supplente di Minoranza"). In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Se, con le modalità sopra indicate, non risultano rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi, ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, viene escluso il candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza e sarà sostituito dal candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente successivo, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risulteranno eletti Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tali cariche indicati nella lista stessa, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi, ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero. Presidente del Collegio Sindacale è, in tal

tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata, ai sensi delle disposizioni applicabili, neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ("Lista di Minoranza"), sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un Sindaco effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale ("Sindaco di Minoranza"), e un Sindaco supplente ("Sindaco Supplente di Minoranza"). In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Se, con le modalità sopra indicate, non risultano rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi, ivi compreso l'arrotondamento per eccesso

caso, il primo candidato a Sindaco effettivo.

In mancanza di liste, il Collegio Sindacale e il Presidente vengono nominati dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi, ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero.

Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Maggioranza, a questo subentra il Sindaco Supplente tratto dalla Lista di Maggioranza.

Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Minoranza, questi è sostituito dal Sindaco Supplente di Minoranza.

L'assemblea prevista dall'art. 2401, primo comma, cod.civ., procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze, il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti in materia di equilibrio tra i generi. La partecipazione e l'assistenza alle riunioni del Collegio sindacale possono avvenire anche con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti gli aventi diritto possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire oralmente in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché di poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere. Verificandosi

all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, viene escluso il candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza e sarà sostituito dal candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente successivo, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risulteranno eletti Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tali cariche indicati nella lista stessa, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi, ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero. Presidente del Collegio Sindacale è, in tal caso, il primo candidato a Sindaco effettivo.

In mancanza di liste, il Collegio Sindacale e il Presidente vengono nominati dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi, ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero.

questi requisiti il Collegio sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

**Articolo 23) Revisione legale dei conti.**

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da una società di revisione legale avente i requisiti di legge.

L'incarico alla società di revisione legale è conferito dall'Assemblea, su parere motivato dell'organo di controllo, per la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'Assemblea determina, all'atto della nomina, il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico.

**BILANCIO ED UTILI**

**Articolo 24) Esercizi sociali e redazione del bilancio.**

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio, ai sensi di legge.

**Articolo 25) Dividendi.**

Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea stessa.

**SCIoglimento**

**Articolo 26) Nomina dei liquidatori.**

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di

Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Maggioranza, a questo subentra il Sindaco Supplente tratto dalla Lista di Maggioranza.

Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Minoranza, questi è sostituito dal Sindaco Supplente di Minoranza.

L'assemblea prevista dall'art. 2401, primo comma, cod.civ., procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze, il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti in materia di equilibrio tra i generi. La partecipazione e l'assistenza alle riunioni del Collegio sindacale possono avvenire anche con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti gli aventi diritto possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire oralmente in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché di poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere. Verificandosi questi requisiti il Collegio sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

**Articolo 23) Revisione legale dei conti.**

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da una società di revisione legale avente i requisiti di legge.

L'incarico alla società di revisione legale è conferito dall'Assemblea, su parere motivato dell'organo di



legge.

**OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

**Art. 27) Operazioni con Parti  
Correlate.**

Le procedure in materia di operazioni con parti correlate possono avvalersi della deroga prevista dall'articolo 11, comma 5 del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato, nonché della deroga prevista dall'articolo 13, comma 6, del medesimo regolamento.

controllo, per la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'Assemblea determina, all'atto della nomina, il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico.

**BILANCIO ED UTILI**

**Articolo 24) Esercizi sociali e  
redazione del bilancio.**

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio, ai sensi di legge.

**Articolo 25) Dividendi.**

Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea stessa.

**SCIoglimento**

**Articolo 26) Nomina dei liquidatori.**

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.

**OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

**Art. 27) Operazioni con Parti  
Correlate.**

Le procedure in materia di operazioni con parti correlate possono avvalersi della deroga prevista dall'articolo 11, comma 5 del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato, nonché della deroga prevista dall'articolo 13, comma 6, del medesimo regolamento.

--	--

### **3. VALUTAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO IN ORDINE ALL'EVENTUALE RICORRENZA DEL DIRITTO DI RECESSO PREVISTO DALLE NORME VIGENTI OVVERO IN MERITO ALLA NON RICORRENZA DEL MEDESIMO DIRITTO**

#### **3.1 Modifica dell'art. 3 dello statuto sociale in tema di politiche di investimento e disinvestimento**

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che non ricorrano le condizioni per l'esercizio del diritto di recesso previsto dalle norme vigenti in quanto tale modifica statutaria fa riferimento alle modalità di attuazione dell'oggetto sociale, che permane il medesimo, non configurandosi quindi la fattispecie di cui all'art. 2437, comma 1, lett. a), c.c..

#### **3.2 Innalzamento della soglia delle offerte pubbliche obbligatorie, ai sensi dell'art. 106 d.lgs. 58/1998, e conseguente introduzione dell'art 7-bis dello statuto sociale**

La modifica statutaria attribuisce il diritto di recesso agli azionisti che non concorrano alla delibera inerente la suddetta modifica statutaria ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 del TUF.

#### **3.3 Modifica dell'art. 12 dello statuto sociale in tema di quorum deliberativi per le modificazioni dell'oggetto sociale**

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che non ricorrano le condizioni per l'esercizio del diritto di recesso previsto dalle norme vigenti in quanto non viene modificato il diritto di voto spettante alle azioni, bensì vengono unicamente modificati i quorum di alcune deliberazioni assembleari.

### **4. INDICAZIONE DEI SOGGETTI LEGITTIMATI ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO, DELLE MODALITÀ E DEI TERMINI PREVISTI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO E PER IL PAGAMENTO DEL RELATIVO RIMBORSO, CON INDICAZIONE DEI CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DI QUEST'ULTIMO**

Gli azionisti di Meridie che non concorrano alla deliberazione riguardante l'innalzamento della soglia di partecipazione al capitale sociale della Società ai fini dell'offerta pubblica di acquisto totalitaria saranno legittimati ad esercitare il diritto di recesso per tutti o parte delle loro azioni ai sensi dell'articolo 106, comma 2 del TUF.

Ai sensi dell'Articolo 2437-bis del Codice Civile, gli azionisti legittimati potranno esercitare il diritto di recesso, in relazione a parte o a tutta la partecipazione detenuta, inviando una comunicazione a mezzo raccomandata A/R (la “**Comunicazione**”) indirizzata alla sede legale di Meridie non oltre 15 giorni successivi alla iscrizione presso il Registro delle Imprese della delibera di approvazione della suddetta modifica statutaria. La notizia dell'avvenuta iscrizione sarà pubblicata ai sensi della normativa di settore.

Gli azionisti che esercitino il diritto di recesso dovranno far pervenire la specifica comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato attestante la titolarità in conto delle azioni oggetto di recesso da prima dell'apertura dei lavori dell'assemblea la cui delibera ha legittimato l'esercizio del diritto di recesso e ininterrottamente fino alla data della Comunicazione in oggetto. Ulteriori dettagli sull'esercizio del diritto di recesso saranno forniti agli azionisti di Meridie in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

Il prezzo di liquidazione da corrispondere agli azionisti che abbiano esercitato il diritto di recesso sarà determinato ai sensi dell'Articolo 2437-ter, comma 3, del Codice Civile. A fronte della suddetta norma, il valore di liquidazione è pari alla media aritmetica del prezzo di chiusura delle azioni ordinarie di Meridie nei 6 mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea straordinaria chiamata ad approvare le modifiche statutarie.

Il prezzo di liquidazione unitario ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili sarà pari ad Euro 0,109.

A seguito dello scadere del periodo durante il quale il diritto di recesso può essere esercitato ed una volta che la suddetta modifica sia divenuta efficace, la liquidazione delle azioni per cui sia stato esercitato il diritto di recesso avverrà in accordo con la procedura di cui all'Articolo 2437-*quater* del Codice Civile.

Con riferimento al suddetto diritto di recesso, si segnala che in data 31 marzo 2015, sono pervenute presso l'Emittente le comunicazioni da parte degli azionisti (i) Servizi Societari S.r.l. (che detiene 6.399.847,00 azioni dell'Emittente pari al 10,277% del suo capitale sociale), (ii) P&P Investimenti S.r.l. (che detiene 6.300.000,00 azioni dell'Emittente pari al 10,117% del suo capitale sociale) e (iii) Vemainvest S.p.a. (che detiene 260.000,00 azioni dell'Emittente pari al 0,418% del suo capitale sociale), mediante cui gli stessi hanno rinunciato irrevocabilmente all'esercizio del richiamato diritto di recesso.

## **5. INFORMAZIONI CHE NON POSSONO ESSERE RESE PRIMA DELL'ASSEMBLEA. INDICAZIONE DELLE MODALITÀ CON LE QUALI VERRANNO INFORMATI GLI AVENTI DIRITTO, PRECISANDO I QUOTIDIANI SUI QUALI SARANNO PUBBLICATI I NECESSARI AVVISI DI STAMPA**

Non sono presenti informazioni relative alle proposte modifiche statutarie che non possano essere rese prima dell'assemblea.

Ogni comunicazione dovuta ai sensi di legge e regolamento inerente l'esercizio del recesso da parte degli aventi diritto sarà pubblicata sul quotidiano "La Repubblica" e sul sito internet di Meridie.

In considerazione di quanto precede, qualora concordiate con quanto sopra proposto, Vi invitiamo ad assumere le seguenti proposte di delibera:

(1) *“L'Assemblea Straordinaria di Meridie S.p.A.*

- *esaminata la relazione illustrativa degli Amministratori;*
- *preso atto delle conseguenze in relazione al prospettato trasferimento di segmento di quotazione e negoziazione delle azioni di Meridie al Segmento Professionale del Mercato degli Investment Vehicles organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;*

**delibera**

- *di modificare l'articolo 3 dello Statuto Sociale nel “Testo modificato” nella relazione del Consiglio di Amministrazione;*

- *di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione di eseguire quanto sopra deliberato, attribuendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione con facoltà di subdelega, ogni potere e facoltà per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni di cui sopra, nonché per adempiere alle formalità necessarie, ivi compresa l'iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese, affinché l'adottata deliberazione ottenga le approvazioni di legge, con facoltà di introdurre le eventuali modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, anche in sede di iscrizione, e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione della deliberazione stessa, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, anche al fine di adempiere ogni formalità, atto, deposito di istanze o documenti, richiesti dalle competenti autorità di vigilanza del mercato e/o dalla società di gestione del mercato e/o dalle disposizioni di legge o di regolamento applicabili.”*

(2) *“L'Assemblea Straordinaria di Meridie S.p.A.*

- *esaminata la relazione illustrativa degli Amministratori;*

**delibera**

- *di integrare lo Statuto Sociale con il nuovo articolo 7-bis come previsto nel "Testo modificato" nella relazione del Consiglio di Amministrazione;*

- *di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione di eseguire quanto sopra deliberato, attribuendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione con facoltà di subdelega, ogni potere e facoltà per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni di cui sopra, nonché per adempiere alle formalità necessarie, ivi compresa l'iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese, affinché l'adottata deliberazione ottenga le approvazioni di legge, con facoltà di introdurre le eventuali modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, anche in sede di iscrizione, e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione della deliberazione stessa, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, anche al fine di adempiere ogni formalità, atto, deposito di istanze o documenti, richiesti dalle competenti autorità di vigilanza del mercato e/o dalla società di gestione del mercato e/o dalle disposizioni di legge o di regolamento applicabili;*

*- di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, ad eseguire ogni adempimento – formale e/o sostanziale - avente ad oggetto la procedura finalizzata a garantire l'esercizio del diritto di recesso da parte degli aventi diritto ai sensi della relazione del Consiglio di amministrazione.”*

(3) *“L'Assemblea Straordinaria di Meridie S.p.A.*

*- esaminata la relazione illustrativa degli Amministratori;*

***delibera***

*- di modificare l'articolo 12 dello Statuto Sociale nel “Testo modificato” nella relazione del Consiglio di Amministrazione;*

*- di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione di eseguire quanto sopra deliberato, attribuendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione con facoltà di subdelega, ogni potere e facoltà per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni di cui sopra, nonché per adempiere alle formalità necessarie, ivi compresa l'iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese, affinché l'adottata deliberazione ottenga le approvazioni di legge, con facoltà di introdurre le eventuali modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, anche in sede di iscrizione, e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione della deliberazione stessa, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, anche al fine di adempiere ogni formalità, atto, deposito di istanze o documenti, richiesti dalle competenti autorità di vigilanza del mercato e/o dalla società di gestione del mercato e/o dalle disposizioni di legge o di regolamento applicabili.”*